



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3721 del 2019, proposto da:

s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido De Santis e Antonio Zimbardi,
elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori in Roma, alla via
Livorno, 6;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato Roberta Barone dell'Avvocatura dell'Ente, presso i cui Uffici in
Roma, via Marcantonio Colonna 27, è elettivamente domiciliata;

nei confronti

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., - non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di
Latina, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 140922 del 21/02/2019, con cui la Regione Lazio ha diffidato la Società ricorrente *“a regolarizzare le difformità riscontrate entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della presente”*, con l'avvertenza che *“decorso inutilmente il termine predetto questa amministrazione provvederà ad adottare un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio”* ai sensi dell'art. 11, C. 1, L.R. 03/03/2003 n. 4;
- della nota prot. 201812 del 14/03/2019, con cui la Regione Lazio, in riscontro alla nota inoltrata dalla S.r.l. in data 01/03/2019, ha integralmente confermato il contenuto della nota prot. 140922 del 21/02/2019;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, all'esame sommario della presente fase del giudizio, suscettibile di favorevole apprezzamento il secondo motivo di ricorso, non essendo stata indicata nei provvedimenti impugnati la fonte normativa dell'obbligo di stipulazione di contratti di lavoro subordinato con i medici operanti all'interno della struttura;

Ritenuta, altresì, la sussistenza di un pregiudizio avente i caratteri prescritti dall'art. 55 CPA considerato che in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni dei provvedimenti impugnati verrà disposta la sospensione dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attività sanitaria svolta dalla società ricorrente;

Valutata, invece, l'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare con riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso, considerato che dalle statuizioni che ne costituiscono oggetto discende un mero obbligo di integrazione documentale;

Ritenuto, pertanto, di concedere l'invocata misura cautelare in relazione al solo capo della diffida impugnata inerente la stipulazione di contratti di lavoro subordinato con i medici operanti nella struttura sanitaria gestita dalla ricorrente;

Considerato, infine, di poter statuire in merito alle spese della presente fase del giudizio in sede di decisione del ricorso nel merito, per la quale si dispone la fissazione dell'udienza pubblica del 12 novembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), accoglie in parte la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende nei termini di cui in motivazione l'efficacia delle note della Regione Lazio prot. 140922 del 21/02/2019 e prot. 201812 del 14/03/2019.

Fissa per la discussione l'udienza pubblica del 12 novembre 2019.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO